

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 27 ottobre 2010)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: GRAZIELLA CIRIACI

sulla proposta di atto amministrativo n. 15/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 luglio 2010

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MARCHE 2007/2013
IN ATTUAZIONE DEL REG. (CE) 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 novembre 2010)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 novembre 2010 esaminato il testo della proposta di atto amministrativo n. 15/10 avente ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale della regione marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 27 ottobre 2010

esprime parere favorevole

la Commissione invita la Commissione referente a valutare l'opportunità d'introdurre nel programma di sviluppo rurale 2007/2013 la seguente variazione al piano finanziario;
destinazione delle risorse che risulteranno eventualmente disponibili nella misura 2.2.1 alla chiusura del bando attualmente aperto, alla misura 2.1.5 - Benessere degli animali.

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 15 novembre 2010)

La sesta Commissione assembleare permanente nella seduta del 15 novembre 2010 esaminato il testo della proposta di atto amministrativo 15/10 avente ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale della regione marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 27 ottobre 2010;

Visti gli articoli 69 e 71 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Adriano Cardogna

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 15 novembre 2010)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2010 ha esaminato la proposta di atto amministrativo n. 69/07 avente ad oggetto "programma di sviluppo rurale della regione marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005";

Vista la proposta di legge di atto amministrativo:

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luigi Marconi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

La Presidente
Patrizia Esposito Casagrande

**PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

(Seduta del 15 novembre 2010)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 15 novembre 2010 ha esaminato il testo della proposta di atto amministrativo n. 15/10 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale della regione marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005";

Vista la proposta di legge in oggetto;

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Nevio Lavagnoli;

Vista la relazione di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente atto;

Ritenuto per i motivi espressi nell'allegato suddetto di dover deliberare in merito;

Visti gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

esprime parere favorevole

Il Presidente
Graziano Fioretti

ALLEGATO A

RELAZIONE

In merito alle proposte di modifica del PSR si esprime un giudizio sostanzialmente positivo; in quanto trattasi di adeguamenti dovuti all'applicazione di nuova regolamentazione comunitaria, che impone di evitare sovrapposizione di compensazione contributive a favore delle stesse Misure.

Al riguardo, essendo entrate in vigore le nuove disposizioni PAC (art. 68 del Reg. CE 73/09), si è reso necessario precisare meglio ed in alcuni casi eliminare il regime di aiuto erogato da PSR Marche.

Unico appunto rilevato nell'ambito della Misura 1.3.2 fa riferimento al vincolo posto dalla Regione di far usufruire di questa misura solo imprenditori aderenti ad un progetto di filiera, quando invece si ritiene importante spingere ad una maggiore partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare indipendentemente dal processo organizzativo in cui questo avviene.

Ciò nonostante, si invita il CREL ad esprimere parere favorevole.

Testo proposto**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto il regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato dal regolamento CE 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e dal regolamento CE 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento CE 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2005 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato dal regolamento CE 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 e dal regolamento CE 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

Testo modificato dalla Commissione**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE*****Identico***

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 69 del Regolamento interno dalla Commissione assembleare competente in materia di politiche comunitarie;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di approvare il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 ed il relativo Allegato 1: Analisi di contesto socio-economico dell'agricoltura e dell'ambiente;
- 2) di revocare la deliberazione 2 febbraio 2010, n. 153 "Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- 3) di rinviare alla Giunta regionale l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al programma attuato tenendo conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura;

- 4) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

DELIBERA

- 1) *identico*

- 2) *identico*

- 3) di considerare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 2 ottobre 2006, n. 14, modifica sostanziale qualunque intervento fatto a modifica dei criteri di priorità, ammissibilità ed intensità di aiuto, essendo gli stessi elementi cardine della programmazione regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale;
- 4) *identico*

N.B. Il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 completo è disponibile nel sito (paa 15)



Regione Marche



Programma di Sviluppo Rurale 2007 / 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005

Le modifiche apportate dalla Commissione sono a pagina:

348 - 349 - 350 - 484 - 519 - 520

Le pagine 525 - 526 sono sostituite

5.3.1.3.2 Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare

Riferimenti normativi	Articolo 20 (c) (ii) e art. 32 del Reg. (CE) N° 1698/2005 Articolo 22 e punto 5.3.1.3.2. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06
Codice di Misura	1.3.2.
1 – Descrizione della misura	
Finalità	La misura risulta strategica per il conseguimento dell'obiettivo generale dell'asse I di migliorare la competitività del settore agricolo, attraverso il sostegno di un'agricoltura regionale di qualità.
Obiettivi	La misura prevede la concessione di un incentivo economico finalizzato ad incoraggiare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare di prodotto e/o di processo, riducendo i costi addizionali non completamente e immediatamente remunerati dalla collocazione dei prodotti sul mercato, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: <ul style="list-style-type: none"> – promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari, o dei processi produttivi delle stesse, a garanzia dei consumatori; – incrementare la redditività aziendale attraverso la realizzazione di prodotti di qualità certificata; – aumentare il reddito delle imprese con l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto tramite l'intervento diretto nella trasformazione e commercializzazione e/o l'integrazione di filiera;
Sistemi di qualità ammissibili all'aiuto	Gli aiuti potranno riguardare tutti i seguenti sistemi di qualità certificata: <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento CEE n. 2092/91 “ Regolamento del Consiglio in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”; – Regolamento CE n. 510/2006 “ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari”; – Regolamento CE n. 509/2006 “ Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari; – Regolamento CE n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, Titolo VI, e successive modificazioni, con normativa nazionale connessa (Legge 14/02/1992, n. 164); – Legge Regionale n. 23/2003 “ Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari
Sistemi di qualità interessati dall'aiuto e relativi prodotti	<ul style="list-style-type: none"> – Per il Regolamento n. 2092/91 834/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica; <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i prodotti destinati al consumo umano, con l'esclusione dell'olio di oliva, realizzati da tutte le aziende agricole iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici, ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica e come tali certificati alla vendita. A tale proposito si conferma che i costi indicati al seguente paragrafo tipologie di aiuti, non sono stati inclusi nel calcolo dei premi della misura 2.1.4. del presente programma; – Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P. <p>DOP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Casciotta d'Urbino

	<ul style="list-style-type: none">▪ Prosciutto di Carpegna▪ Salamini italiani alla cacciatora▪ Olio extravergine di oliva Cartoceto▪ Oliva Ascolana del Piceno <p>IGP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vitellone bianco dell'Appennino Centrale▪ Lenticchia di Castelluccio▪ Mortadella di Bologna▪ Ciauscolo <p>– Per il Regolamento n. 509/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli iscritti nel registro comunitario delle S.T.G.;</p> <p>STG</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mozzarella <p>I prodotti in protezione transitoria nazionale, così come eventuali nuove denominazioni saranno ammissibili solo dopo la registrazione comunitaria e la successiva modifica della presente scheda di misura.</p> <p>– Per il Regolamento n. 1493/1999, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati come DOC, DOCG;</p> <p>DOCG</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vernaccia di Serrapetrona▪ Cònero▪ Verdicchio di Matelica Riserva DOCG▪ Castelli di Jesi Verdicchio Riserva <p>DOC</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bianchetto del Metauro▪ Colli Maceratesi▪ Colli Pesaresi▪ Esino▪ Falerio o Falerio dei Colli Ascolani▪ Lacrima di Morro d'Alba o Lacrima di Morro▪ Offida▪ Rosso Cònero▪ Rosso Piceno▪ Verdicchio dei Castelli di Jesi▪ Verdicchio di Matelica▪ Serrapetrona▪ I Terreni di Sanseverino▪ Pergola▪ San Ginesio <p>– Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 23/2003 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari” i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari e contraddistinti dal marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” di seguito “QM”.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Frumento tenero e farina▪ Frumento duro e semola▪ Farro e sfarinati▪ Orzo nudo e sfarinati▪ Latte crudo▪ Latte fresco pastorizzato di alta qualità▪ Carni bovine
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carni ovine ▪ Olio extra vergine di oliva ▪ Carni suine fresche e trasformate ▪ Ortofrutta <p>Il sistema di qualità suddetto corrisponde all’Aiuto di Stato N 482/04 approvato con nota della Commissione Europea C(2005)3375 del 30.08.2005.</p> <p><u>Il sistema di qualità QM Marche non è previsto nel Decreto del MIPAAF emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del DM 29 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”. Le produzioni certificate in conformità a tale sistema di qualità sono pertanto ammissibili al sostegno della misura 132 (vedi tabella capitolo 10.1.2.2)</u></p> <p>Ai sensi dell’art. 22 del Reg. (CE) 1974/06, i suddetti prodotti rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La specificità del prodotto finale tutelato dal sistema di qualità deriva da obblighi tassativi, concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono: <ul style="list-style-type: none"> – caratteristiche specifiche dei prodotti, unitamente ad un legame con fattori culturali, sociali o ambientali propri del territorio di origine, oppure; – una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, unitamente al possesso di peculiarità legate a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali (componenti nutritivi, sapore, odore, aroma ecc.); b) il sistema prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente; c) sia garantito l’accesso a tutti i produttori; d) i sistemi sono trasparenti e assicurano la tracciabilità e rintracciabilità completa dei prodotti adottando il sistema di tracciabilità e rintracciabilità regionale SITRA o un altro sistema analogo approvato dalla Regione Marche; e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili dimostrati tramite una specifica analisi.
<p>Supervisione del funzionamento dei sistemi di qualità</p>	<p><u>Per il Regolamento n. 2092/91:</u></p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 17 marzo 1995 n. 220 l’autorità preposta al controllo è il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIPAAF). Presso il suddetto ministero è istituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo che esprime pareri in merito all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo che sono autorizzati con Decreto del Ministero e svolgono il controllo sulle attività della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell’agricoltura biologica.</p> <p>La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal MIPAAF e dalle Regioni.</p> <p>Con Decreto del 27 agosto 2004 del MIPAAF ha definito l’attività di vigilanza per le strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.</p> <p>Nella regione Marche è stata istituita l’Unità Territoriale di Vigilanza (UTV) con Decreto del Dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste n. 197 del 24 dicembre 2004.</p> <p>Gli organismi autorizzati effettuano i controlli secondo un piano predisposto annualmente dall’organismo stesso e rilasciano la relativa certificazione a seguito di esito favorevole delle ispezioni.</p> <p>Per la Regione Marche l’Agenzia dei servizi per il settore agroalimentare delle Marche</p>

	<p>– consentire alle imprese di usufruire di risorse tecnologiche avanzate essenziali per la loro crescita economica e per incrementare la competitività settoriale.</p>
Tipologie degli interventi	<p>Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica, in aree bianche C e D in <i>digital divide</i>.</p> <p>In particolare l'intervento consiste nella realizzazione di infrastrutture in fibra ottica di proprietà della Regione, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga almeno fino a 20 Mbit e la realizzazione di infrastrutture di dorsale. Il backhaul in fibra ottica costituisce il primo elemento necessario per favorire l'evoluzione verso la rete di nuova generazione (NGN). Inoltre l'investimento tecnologico in fibra ottica consente una infrastruttura duratura (30 anni) a beneficio di tutti gli operatori, essendo una rete aperta ed accessibile ad una pluralità di soggetti interessati all'utilizzo della stessa.</p> <p>L'intervento è diretto alla realizzazione di collegamenti di backhaul e alla successiva messa a disposizione delle infrastrutture realizzate (nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, così come indicato nel "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs 259/03) agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo in questo modo la neutralità tecnologica del servizio finale.</p> <p>Per aree rurali, molto marginali, dove condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli investimenti infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015, è previsto il sostegno per l'acquisto di terminali di utente per il collegamento in rete.</p> <p>Le azioni ammissibili sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) realizzazione di nuove infrastrutture di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare); b) opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc); c) opere di impiantistica (posa di fibra ottica spenta); d) sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali), per l'acquisto di terminali di utente. Sono esclusi i canoni da servizio. <p>Non sono previste azioni riguardanti interventi sulle reti di accesso per il collegamento diretto delle singole utenze che saranno poste a carico degli operatori interessati alla fornitura del servizio.</p>
Beneficiari	<p>Beneficiario finale delle azioni a), b) e c) è la Regione Marche. Beneficiari dell'azione d) sono le pubbliche amministrazioni, le imprese e le popolazioni rurali, che riceveranno l'aiuto per l'acquisto del terminale di utente..</p>
Tasso di partecipazione comunitario	<p>– La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.</p>
Intensità di aiuto	<p>Sono concessi aiuti in conto capitale con una intensità di aiuto del:</p> <p>– 100% del costo dell'investimento ammissibile;</p> <p>L'aiuto è concesso ai sensi dell'aiuto 646/09 – Decisione CE C(2010)2956 del 03/05/2010 <u>30/04/2010</u>.</p> <p>In questa misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e dall'art. 1, comma 9, del Reg. (CE) 363/09.</p>

Aiuti di Stato aggiuntivi e rispetto delle norme sulla concorrenza

rifer. aiuto n/anno	descrizione aiuto	legittimazione del regime	durata
124	Operazioni facenti parte della misura cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (art.29 del Reg. CE 1698/05) (limitatamente al sostegno di investimenti relativi al settore forestale e alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, così come definiti dal Reg Ce n.1998/06)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2007-2013
125	Operazioni facenti parte della misura infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (art.30 del Reg. CE 1698/05) (limitatamente all'azione 3, relativa al sostegno di infrastrutture relativi al settore forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura, azione 3, sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2009-2013
221	Operazioni facenti parte della misura primo imboschimento di terreni agricoli (art.43 del Reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2009-2013
222	Operazioni facenti parte della misura primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli (art.44 del Reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2009-2013
224	Operazioni facenti parte della misura indennità Natura 2000 in terreni forestali (art.46 del Reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2009-2013
226	Operazioni facenti parte della misura ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (art.48 del Reg. CE 1698/05)	Aiuto 551/09 – Italia. Decisione CE C(2009)10254 del 13 dicembre 2009	2009-2013
227	Operazioni facenti parte della misura indennità Natura 2000 in terreni forestali (art.46 del Reg. CE 1698/05)	Aiuto 552/09 – Italia. Decisione CE C(2010) 3118 del 18/5/2010 & Decisione CE C(2009)10256 del 13 dicembre 2009 corr.	2009-2013
311	Diversificazione in attività non agricole (art.52 del Reg CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura (fatti salvi gli investimenti per la produzione di biogas il cui regime è indicato nella riga seguente) sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2007-2013
311	Diversificazione in attività non agricole – investimenti per al produzione di biogas e relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli non ammissibili ai sensi della misura 1.2.3. in quanto prodotti di allegato 1 in entrata e prodotti non allegato 1 in uscita (art.52 del Reg CE 1698/05)	Aiuto 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28 giugno 2009. Comunicazione della CE quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica – 2009/C 16/01 pubblicata sul GUUE n.16 del 22.1.2009. Articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2009. Regolamento "de minimis" 1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla G.U.U.E. del 28/12/06 L379	In vigore fino al 31.12.2010 In vigore dal 1.1.2011 al 31.12.2013
312	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese (art 52 del Reg.Ce 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2007-2013
313	Incentivazione attività turistiche (art.52 del reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2007-2013

Aiuti di Stato aggiuntivi e rispetto delle norme sulla concorrenza

rifer. aiuto n/anno	descrizione aiuto	legittimazione del regime	durata
321	Servizi essenziali per l'economia rurale (art. 52 del Reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379), con l'eccezione nel caso di attività che non costituiscono aiuto di stato in quanto trattasi di servizi che non interessano alcuna attività produttiva e/o commerciale svolta dai beneficiari. In quest'ultimo caso saranno concessi aiuti nei limiti indicati nella scheda di misura	2007-2013
321	Servizi essenziali per l'economia rurale (art. 52 del Reg. CE 1698/05) (limitatamente alla sottomisura b relativa alla realizzazione di investimenti per la banda larga)	Aiuto 646/09 – Italia. Decisione CE C(2010)2956 del 2 maggio 30 aprile 2010	2009-2013
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (art.52 del Reg. CE 1698/05)	Trattandosi di beneficiari pubblici e per servizi che non interessano alcuna attività produttiva e/o commerciale svolta dai beneficiari, saranno concessi aiuti nei limiti indicati nella scheda di misura	2007-2013
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (art. 52 del reg. CE 1698/05)	Le attività non costituiscono aiuto di stato in quanto trattasi di servizi che non interessano alcuna attività produttiva e/o commerciale svolta dai beneficiari. Saranno pertanto concessi aiuti nei limiti indicati nella scheda di misura	2007-2013
331	Formazione ed informazione per gli operatori economici delle aree rurali (art. 52 del Reg. CE 1698/05)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" 1998/06 (G.U.U.E. 28/12/06 L379)	2007-2013
413	Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione dell'economia rurale	I contributi concessi in attuazione della presente Misura erogati ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto a), gli aiuti saranno erogati con le modalità sopra riportate e riferite agli aiuti: 312-313-321-322-323-331 I contributi concessi in attuazione della presente Misura erogati ai sensi dell'art. 64, gli aiuti saranno erogati nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura	2007-2013
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	I contributi concessi in attuazione della presente Misura saranno erogati ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto b), nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura	2007-2013
431	Gestione dei GAL, acquisizione di competenze, animazione	I contributi concessi in attuazione della presente Misura saranno erogati ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto c), nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura	2007-2013

Ogni singolo caso di applicazione dei regimi enumerati in precedenza per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione saranno notificati individualmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato"

applicazione degli interventi di cui all'Asse II del PSR e la demarcazione con gli aiuti di cui all'68 del Regolamento (CE) n. 73/2009.

<p>Articolo 68 del Reg. CE 73/2009 DM del 29 luglio 2009: Campo di applicazione nella Regione Marche</p>	<p>Misure dello sviluppo rurale della Regione Marche potenzialmente interessate (all. II del Reg. 1974/06)</p>	<p>Limitazioni e criteri di demarcazione</p>
<p>Art. 3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine</p> <ul style="list-style-type: none"> • premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai LLGG e registri anagrafici; • premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai LLGG e registri anagrafici; • premi alla macellazione di bovini in età compresa tra i 12 e 24 mesi (permanenza minima di 7 mesi in allevamento prima della macellazione) con etichettatura facoltativa ex reg. (CE) 1760/00; o per sistemi di qualità MIPAAF; o per DOP/IGP Reg. (CE) 510/2006 	<p>La misura 214b) <i>Sostegno all'agricoltura biologica</i> prevede un premio per il mancato reddito pari a 250 euro/SAU foraggera erogato agli agricoltori che allevano bovini da carne e da latte con metodo biologico.</p> <p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>Non si ravvisano elementi di sovrapposizione riguardo alla compensazione delle tecniche di allevamento biologico, in quanto si ritiene che il contributo previsto dalla misura dell'art. 68 remunererà i costi di certificazione i quali non sono stati presi in conto nel calcolo della compensazione delle perdite di reddito per l'adozione di tecniche di allevamento biologico;</p> <p>I beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 per il sostegno specifico ai capi bovini allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal MIPAAF ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000 o certificati ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MIPAAF, non possono beneficiare della Misura 132 del PSR;</p> <p>In particolare sono esclusi dal sostegno della misura 132 del PSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ produzioni DOP ed IGP; ➤ produzioni biologiche; <p>altre produzioni certificate in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MIPAAF e ritenuti eleggibili al premio di cui all'art. 68 con DM emanato entro il 31 gennaio dell'anno pertinente;</p>
<p>Art. 4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico • detenzione di montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore a 5 anni • macellazione di capi ovicaprini certificati ai sensi del Reg. CE 510/06 ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti; • allevamento capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame inferiore ad 1 UBA per ettaro di superficie foraggera 	<p>La misura 214b) <i>Sostegno all'agricoltura biologica</i> prevede un premio per il mancato reddito pari a 150 euro/SAU foraggera erogato agli agricoltori che allevano ovini da carne e da latte con metodo biologico.</p> <p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>Non si ravvisano elementi di sovrapposizione riguardo alla compensazione delle tecniche di allevamento biologico, in quanto si ritiene che il contributo previsto dalla misura dell'art. 68 remunererà i costi di certificazione i quali non sono stati presi in conto nel calcolo della compensazione delle perdite di reddito per l'adozione di tecniche di allevamento biologico.</p> <p>I beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 per il sostegno specifico ai capi ovini certificati ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti, non possono beneficiare della Misura 132 del PSR;</p> <p>In particolare sono esclusi dal sostegno della misura 132 del PSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ produzioni DOP ed IGP; ➤ produzioni biologiche; <p>altre produzioni certificate in conformità a sistemi di qualità riconosciuti compreso quindi il marchio regionale QM;</p>

<p>Settore olio di oliva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alla produzione di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE 510/06 DOP IGP e del Reg. CE 834/07 BIOLOGICO 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli per le produzioni di olio IGP/DOP e per le produzioni di olio biologico;</p>	<p>Sono escluse dal sostegno della misura 132 le produzioni di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE 510/06 DOP IGP e del Reg. CE 834/07 Biologico;</p>
<p>Art. 6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alla produzione di latte di qualità 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>Non si ravvisano elementi di sovrapposizione rispetto agli aiuti erogati a sostegno della copertura dei costi di certificazione del latte di alta qualità QM con la misura 132, in quanto si ritiene che il contributo previsto dalla misura dell'art. 68 remunererà soltanto i maggiori costi di allevamento necessari ad ottenere latte crudo con particolari requisiti qualitativi ed igienico sanitari e nessun costo di certificazione, non prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'aiuto stesso, alcun obbligo in termini di certificazione del prodotto;</p>
<p>Settore tabacco:</p> <p>sostegno alla produzione di tabacco di qualità</p>	<p>Il PSR non prevede aiuti per il settore tabacco</p>	<p>Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR;</p>
<p>Settore zucchero:</p> <p>aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata</p>	<p>Il PSR non prevede aiuti per il settore dello zucchero</p>	<p>Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR;</p>
<p>Avvicendamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento triennale con colture miglioratrici nelle zone di montagna e collina interna delle Regioni meridionali; 	<p>La misura 214b) <i>Sostegno all'agricoltura biologica</i> prevede un obbligo di rotazione colturale;</p>	<p>Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR, in quanto il calcolo della compensazione delle perdite di reddito per l'adozione di tecniche di coltivazione biologiche, non ha preso in conto gli effetti di tale vincolo di coltivazione;</p>
<p>Assicurazioni:</p> <p>aiuto alla sottoscrizione di premi assicurativi</p>	<p>Il PSR Marche non prevede contributi per la sottoscrizione di premi assicurativi;</p>	<p>Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR;</p>

1.11.2.3 Coerenza e complementarietà tra OCM e PSR

Anche le Organizzazioni Comuni di Mercato hanno subito e stanno subendo profonde riforme che incidono nell'economia agroindustriale regionale e che andranno ad influire sullo sviluppo delle aree coinvolte.

Le più recenti nel settore della barbabietola da zucchero, nei comparti del vino e dell'ortofrutta per i quali sono stati già emanati i Regolamenti applicativi.

In coerenza con le linee strategiche definite da ciascuna OCM, vengono individuate le forme di complementarità tra gli interventi finanziati nei PSR e quelli finanziati dalle OCM, anche al fine di fissare i criteri di demarcazione per singola operazione tra i diversi ambiti di intervento.

Latte

Con riferimento alla riforma della OCM Latte, il premio specifico per il latte è confluito nel regime di pagamento unico, tale premio era soggetto a vincoli per i produttori non in regola con le quote latte. I vincoli precedentemente previsti devono essere riconfermati anche con il premio unico, in particolare,

applicazione degli interventi di cui all'Asse II del PSR e la demarcazione con gli aiuti di cui all'68 del Regolamento (CE) n. 73/2009.

<p>Articolo 68 del Reg. CE 73/2009 – DM del 29 luglio 2009: Campo di applicazione nella Regione Marche</p>	<p>Misure dello sviluppo rurale della Regione Marche potenzialmente interessate (all. II del Reg. 1974/06)</p>	<p>Limitazioni e criteri di demarcazione</p>
<p>Settore bovino – Articolo 3 D.M. 29/07/2009</p>		
<p>Art. 3, commi 1 e 2 – Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte al L.G. ed ai registri anagrafici (All. I del DM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai LLGG e registri anagrafici; • premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai LLGG e registri anagrafici; • premio per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine 		<p>Non si rilevano elementi di sovrapposizione con il finanziamento delle razze minacciate di estinzione di cui alla misura 214 in quanto il PSR Marche non prevede aiuti per questa azione a favore dei bovini.</p>
<p>Art. 3 comma 3 – Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lettera a)</i> allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal MIPAAF ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000; 		<p>Non si riscontra sovrapposizione in quanto gli impegni contemplati nei disciplinari regionali sono diversi da quelli previsti dal disciplinare MIPAAF. Il PSR prevede il finanziamento con la Misura 132 dei costi di certificazione relativi al rispetto di tali disciplinari.</p>
<p>Art. 3 comma 3 – Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lettera b)</i> certificati ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MIPAAF 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>La Misura 132 del PSR non potrà più prevedere dal 2010 interventi relativi alle carni bovine per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ produzioni DOP ed IGP; ➤ produzioni biologiche; ➤ altre produzioni certificate in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MIPAAF e ritenuti eleggibili al premio di cui all'art. 68 con DM emanato entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. <p>Il sistema di qualità QM Marche non è previsto nel Decreto indicato al terzo punto di cui sopra. Le produzioni certificate in conformità a tale sistema di qualità sono pertanto ammissibili al sostegno della misura 132.</p>
<p>Settore ovino – Articolo 4 D.M. 29/07/2009</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Lettera a) acquisto direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genetico ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico • Lettera b) detenzione di montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genetico ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore a 5 anni 		<p>Non si rilevano elementi di sovrapposizione con il finanziamento delle razze minacciate di estinzione di cui alla misura 214 in quanto il PSR Marche non prevede aiuti per questa azione a favore degli ovicaprini.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lettera c) macellazione di capi ovinocaprini certificati ai sensi del Reg. CE 510/06 o ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti; 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>La Misura 132 del PSR non potrà più prevedere dal 2010 interventi relativi alle carni ovinocaprine per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ produzioni DOP ed IGP; ➤ produzioni biologiche; ➤ altre produzioni certificate in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MIPAAF e ritenuti eleggibili al premio di cui all'art. 68 con DM emanato entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. <p>Il sistema di qualità QM Marche non è previsto nel Decreto indicato al terzo punto di cui sopra. Le produzioni certificate in conformità a tale sistema di qualità sono pertanto ammissibili al sostegno della misura 132.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lettera d) allevamento capi ovinocaprini nel rispetto di un carico di bestiame inferiore ad 1 UBA per ettaro di superficie foraggera 	<p>La misura 214b) <i>Sostegno all'agricoltura biologica</i> prevede un premio per il mancato reddito pari a 150 euro/SAU foraggera erogato agli agricoltori che allevano ovini da carne e da latte con metodo biologico.</p>	<p>Non si ravvisano elementi di sovrapposizione riguardo alla compensazione delle tecniche di allevamento biologico, in quanto nel calcolo del premio dell'Azione 214b non sono stati conteggiati i mancati guadagni ed i costi aggiuntivi relativi all'impegno della densità di allevamento. I mancati guadagni ed i costi aggiuntivi derivanti dal carico di bestiame inferiore a 1 UBA/Ha sono considerati nei pagamenti di cui all'art. 68.</p>
<p>Settore olio di oliva – Articolo 5 D.M. 29/07/2009</p>		
<p>Settore olio di oliva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alla produzione di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE 510/06 DOP – IGP e del Reg. CE 834/07 BIOLOGICO 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli per le produzioni di olio IGP/DOP e per le produzioni di olio biologico.</p>	<p>Sono escluse dal sostegno della misura 132 le produzioni di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE 510/06 DOP – IGP e del Reg. CE 834/07 Biologico.</p>
<p>Settore latte bovino – Articolo 6 D.M. 29/07/2009</p>		
<p>Art. 6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alla produzione di latte di qualità 	<p>La misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", prevede la copertura dei costi fissi di certificazione, intesi come costi per l'accesso al sistema di qualità compresi i controlli</p>	<p>Non si ravvisano elementi di sovrapposizione rispetto agli aiuti erogati a sostegno della copertura dei costi di certificazione del latte di alta qualità QM con la misura 132, in quanto si ritiene che il contributo previsto dalla misura dell'art. 68 remunererà soltanto i maggiori costi di allevamento necessari ad ottenere latte crudo con particolari requisiti qualitativi ed igienico sanitari e nessun costo di certificazione, non prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'aiuto stesso, alcun obbligo in termini di certificazione del prodotto.</p>

Settore tabacco – Articolo 7 D.M. 29/07/2009		
Settore tabacco: <ul style="list-style-type: none"> sostegno alla produzione di tabacco di qualità 	Il PSR non prevede aiuti per il settore tabacco	Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR.
Settore zucchero – Articolo 8 D.M. 29/07/2009		
Settore zucchero: <ul style="list-style-type: none"> aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata 	Il PSR non prevede aiuti per il settore dello zucchero	Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR.
Settore benefici ambientali aggiuntivi – Articolo 10 D.M. 29/07/2009		
Avvicendamento: <ul style="list-style-type: none"> aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento biennale con colture miglioratrici nelle Regioni elencate nell'All. 5 del DM 29/07/2009; 	La misura 214b) <i>Sostegno all'agricoltura biologica</i> prevede un obbligo di rotazione colturale.	Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR, in quanto il calcolo della compensazione delle perdite di reddito per l'adozione di tecniche di coltivazione biologiche, non ha preso in conto gli effetti di tale vincolo di coltivazione. L'entità del sostegno fissato in applicazione dell'art. 68 del regolamento 73/2009 (100 euro/ettaro) compensa solo una parte del differenziale di margine lordo calcolato risultante tra rotazione della coltivazione di seminativi secondo la baseline e adozione della rotazione biennale. La combinazione tra le due misure, introdotta ai sensi dell'art. 27.5 del regolamento 1974/2006, ripaga gli agricoltori dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi derivanti dall'adozione della rotazione biennale (art. 68) e dagli impegni derivanti dall'adesione all'azione 214b senza sovracompensazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi derivanti dalla combinazione degli impegni tenuto conto della somma degli aiuti. Inoltre l'entità massima del sostegno, riferito alla stessa superficie interessata alla coltivazione di seminativi in biologico e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due azioni (art. 68 e 214/1) non supera in alcun caso il massimale fissato dall'allegato I del Reg. (CE) n 1698/2005.
Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione – Articolo 11 D.M. 29/07/2009		
Assicurazioni: <ul style="list-style-type: none"> aiuto alla sottoscrizione di premi assicurativi 	Il PSR Marche non prevede contributi per la sottoscrizione di premi assicurativi.	Non ci sono elementi di sovrapposizione con le misure del PSR.